

COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROV. DI ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indirizzo agli Uffici Comunali per avvalersi della prestazione di lavoro accessorio tramite voucher, per il progetto di cui in premessa, mediante l'acquisto, presso l'INPS di voucher lavoro.

Numero 23 del 30.04.2016

L'anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 13.30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine dell' giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MEZZAROMA FRANCESCO	SINDACO	PRESENTE
SFORZA BEATRICE	ASSESSORE	PRESENTE
SFORZA MARIO	ASSESSORE	ASSENTE

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1 .

Assume la presidenza il Signor MEZZAROMA Francesco in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dott. Pasquale LOFFREDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere:

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**



Il Responsabile dell' Uff. Tecnico
Arch. Romolo CRESCENZI

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**



Il Responsabile del Serv. Finanziario

Dott.ssa Rita D'Alessandro

Nei limiti delle disponibilità
di Bilancio approvato il
30/04/2016

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: l'Amministrazione comunale ha in precedenza utilizzato lavoratori occasionali, da retribuire mediante l'acquisto, presso l'INPS, di voucher lavoro;

VISTA la circolare INPS sull'argomento, nel seguente tenore letterale :

"Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente.

Ambiti di attività e tipologie di prestatori: sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente

normativa e le categorie di prestatori. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il **settore agricolo** in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per : aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di **specifiche figure di prestatori** (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università)

per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale; aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare **qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale.** **Committenti pubblici:** viene confermata la nozione di committente pubblico, che comprende ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.

Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro occasionale accessorio esclusivamente nell'ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a "manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà", nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.

Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell'utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei 'lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti', previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.

Lavoratori stranieri

Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l'importante innovazione consiste **nell'inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito necessario** per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Vanno, quindi, revocate le prescrizioni contenute nella Circolare n. 44/2009 secondo cui per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio non consente né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro."

CONSIDERATO che il committente acquista dall'Inps i "buoni lavoro" attualmente del valore nominale di 10 euro ciascuno e li utilizza per "retribuire" il prestatore, il quale a sua volta andrà a riscuoterli presso un qualsiasi ufficio postale ricevendo il 75% del valore nominale;

DATO ATTO che la rimanente parte del valore del buono è utilizzato dall'Inps per la contribuzione pensionistica che versa alla gestione separata nella misura del 13%, per il premio assicurativo all'Inail nella misura del 7% e per coprire spese di gestione nella rimanente misura del 5%;

ATTESO altresì che il valore netto di voucher è pertanto di € 7,50" e i prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale: in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell'anno solare, nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente;

PRECISATO che il lavoro occasionale di cui trattasi, garantisce la copertura previdenziale presso l'INPS ed assicurativa presso l'INAIL, non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, malattia, maternità etc.); ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, è cumulabile con i trattamenti pensionistici e non richiede la stipulazione di alcun tipo di contratto;

RITENUTO opportuno continuare tale tipologia di pagamento del lavoro occasionale accessorio da retribuire mediante l'acquisto, presso l'INPS di voucher lavoro per il progetto riguardante lavori di pulizia interna del Paese, giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici di proprietà comunale, strade, parchi, monumenti e relative attività di supporto a quelle istituzionali; relativamente alle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà, avvalendosi di prestatori d'opera, ai sensi dell'art. 70 e del D.Lgs n° 276/2003 e succ. mod. ed integrazioni ai quali può essere erogato un compenso non superiore a cinquemila euro netti nel corso di un anno;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge di riforma del mercato del lavoro 28 giugno 2012, n.92 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012;

VISTO l'art. 70 del D.Lgs. 10.09.2003, n° 276, comma 1, lettera b), così come modificato dalla legge n° 191 del 23.12.2009, commi 148-149;

Con voti favorevoli unanimi:

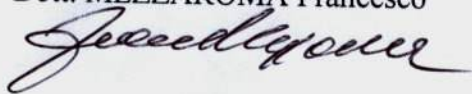
DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di avvalersi della prestazione di lavoro accessorio tramite voucher, per il progetto di cui in premessa, mediante l'acquisto, presso l'INPS di voucher lavoro.
3. Di dare atto che non può essere erogato un compenso superiore a cinquemila euro nel corso di un anno.
4. Di dare mandato agli Uffici Comunali di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione inerenti e conseguenti alla presente delibera;
5. Di rendere, con successive e unanime votazione favorevole dei presenti, immediatamente eseguibile in ragione dell'urgenza di garantire servizi istituzionali inderogabili ai sensi articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

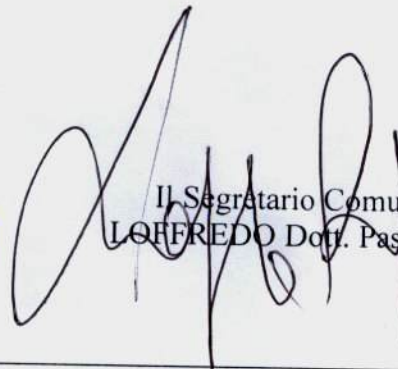
Delibera n.23 del 30.04.2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. MEZZAROMA Francesco



Il Segretario Comunale
LOFFREDO Dott. Pasquale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunedivivaroromano.it di questo Comune dal giorno - 2 MAG. 2016 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, li - 2 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale



CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, li 30/04/16



IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale

